

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA 340/2025**

sul ricorso in materia di pensioni iscritto al n**. 69606** del registro di segreteria, depositato l'11 luglio 2024, proposto da:

**S. F.** nata a OMISSIS C.f. OMISSIS, residente in OMISSIS **vedova ed erede di G. F. P.** nato a OMISSIS ed ivi deceduto, elettivamente domiciliata in Palermo via Terrasanta n. 6 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Gambino (GMB PTR 69P18 A089U), PEC - pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it e Fax 091.8771298, che la rappresenta e difende giusta procura in atti

**-parte ricorrente-**

**Contro**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V;

Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5; **-parte resistente -**

**Esaminati** gli atti ed i documenti della causa.

**Uditi**, alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, l'Avv. Gambino per parte ricorrente e l'Avv. Velardi per l'INPS.

Ritenuto in

**FATTO**

I. Parte ricorrente, con il ricorso oggetto del presente giudizio, ha anzitutto premesso che:

- la sig.ra S. F. è la vedova del Caporal Maggiore Capo Scelto G. F. P. nato a OMISSIS ed ivi deceduto OMISSIS padre dei minori G. G. e G.P.
- il *de cuius* era un militare dell'Esercito Italiano, per cui ha svolto servizio dal 01.10.1993 sino alla data del suo decesso;
- nel giugno 2016 il sig. G., si è ammalato di Leucemia Mieloide acuta e, subito dopo la diagnosi, è stata avviato d'ufficio ed anche su richiesta del G. il procedimento per accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, ai fini dell'equo indennizzo ai sensi della legge 461/2001 e pensione privilegiata, nonché per le particolari condizioni operative e di missione c.d.

Vittima del Dovere, ai sensi della legge 243/2006;

- il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con parere del 20725/2018 emesso nell'adunanza n. 1311 del 12.07.2018 ha espresso parere positivo circa la sussistenza della "particolari condizioni ambientali ed operative di missione", ai sensi del DPR 243/2006 per l'infermità che ha causato il decesso di Francesco Paolo Giordano e, in forza del citato parere, il Ministero della Difesa ha chiesto al Ministero dell'Interno l'inserimento del Caporal maggiore capo Scelto Francesco Paolo Giordano nella graduatoria unica di equiparato alle "Vittime del Dovere";
- la sig. ra S. con nota Pec del 05.09.2019, ha chiesto all'INPS di Palermo ed al Ministero della Difesa, l'erogazione ed il pagamento delle due annualità *una tanutm* di pensione privilegiata comprensiva di tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 206/2004 come modificato ed esteso nella platea dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 244/20072 comma 105 della legge 244/2007.

Tanto premesso, parte ricorrente contesta alla parte resistente di non aver provveduto ad erogare le predette due annualità di pensione privilegiata *una tantum* comprensiva di tredicesima mensilità, esente IRPEF ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come disposto dall'art. l'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In particolare, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che ha condotto al riconoscimento della qualità di vittime del dovere del coniuge della sig.ra S. è stato evidenziato che la vedova superstite avente diritto alla reversibilità, ai sensi dell'art. 5 comma 4 legge 206/2004 come modificato e esteso nella platea dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 244/2007, ha diritto all'attribuzione di due annualità di pensione comprensive di tredicesima mensilità, calcolata in misura pari all'ultima retribuzione.

Parte ricorrente ha quindi concluso chiedendo: "…*Dichiarare il diritto della sig.ra S.F., vedova del de cuius Caporal Maggiore Capo Scelto G. F.P. riconosciuta vittima del dovere ai sensi della legge 243/2006, ai sensi dell'art. 5 comma 7 4 legge 206/2004 come modificato e esteso nella platea dall'art. 2, commi 105 e 106 della legge 244/2007, all'attribuzione delle due annualità di pensione privilegiata di reversibilità di 1^ Categoria (tabella A) esente IRPEF comprensiva di tredicesima mensilità, e quindi 26 mensilità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino al soddisfo;*

*- Conseguentemente condannare l'INPS al pagamento in favore della sig.ra S.F. vedova del de cuis Caporal Maggiore Capo Scelto G. F. P. due annualità di pensione privilegiata di reversibilità di 1^ Categoria (tabella A) comprensiva di tredicesima mensilità (26 mensilità) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto e sino all'effettivo soddisfo;*

*- Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre Rimb, forf 15%, CPA ed IVA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.*

*Salvis Juribus."*

II. Con decreto del 28 marzo 2025, comunicato in pari data alla parte ricorrente è stata fissata l'udienza del 25 settembre 2025 e, sempre in data 28 marzo 2025, parte ricorrente ha depositato prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione alla parte resistente.

III. Con memoria debitamente depositata in data 12 settembre 2025 si è costituito in giudizio l'INPS che, anzitutto, ha rilevato di aver predisposto il pagamento della doppia annualità a favore della vedova e dei due orfani minori, come da lotti allegati in attuazione della determina n.OMISSIS del 22.04.2025 inviata in data 02.07.2025 all'indirizzo di residenza dell'odierna ricorrente.

Al contempo, è stato osservato che il beneficio in argomento deve essere assoggettato a IRPEF. Il Legislatore, infatti, secondo l'Ente previdenziale, nell'estendere il beneficio ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere, non ha previsto il medesimo regime riconosciuto per i familiari delle vittime del terrorismo. Pertanto, si tratterebbe di importi soggetti fiscalmente a "tassazione separata", per i quali è stata applicata l'aliquota del primo scaglione di reddito, attualmente pari al 23%, così come risulta dalla circ. ex INPDAP n.18 del 05.12.2011 e parere dell'Agenzia delle Entrate prot.n.954 del 13.10.2011.

Con riguardo agli interessi, inoltre, è stato reso noto che, a causa di problemi legati all'applicativo, si sarebbe provveduto su rata di dicembre 2025.

Da ultimo, l'INPS ha contestato la domanda volta ad ottenere il cumulo

tra interessi e rivalutazione monetaria e opposto, in subordine, eccezione di prescrizione.

IV. In data 18 settembre 2025 parte ricorrente ha depositato memoria di replica, invero non autorizzata, con la quale ha contestato la posizione dell'INPS secondo la quale la doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità debba essere assoggettata a IRPEF. Dopo aver richiamato la giurisprudenza ritenuta di rilievo sul punto, parte ricorrente ha osservato che la c.d. doppia annualità di pensione privilegiata di reversibilità costituisce indubbiamente un "trattamento pensionistico".

Il riferimento dell'INPS alla circolare ex INPDAP n. 18 del 2011 e al parere dell'Agenzia delle Entrate del 2011 risulterebbe, pertanto, del tutto superato dalla successiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, non potendo atti amministrativi di rango inferiore derogare ai principi stabiliti dalla legge e interpretati dalla giurisprudenza di legittimità.

La seconda eccezione dell'INPS, relativa al divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, risulterebbe parimenti infondata alla luce della normativa speciale applicabile alle vittime del dovere. L'art. 4, comma 4, del DPR 510/1999 stabilisce espressamente, infatti, che "non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo

non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.

V. Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, parte ricorrente ha confermato la ricezione del pagamento della doppia annualità. Nel prendere atto, poi, dell'imminente pagamento degli interessi su detta somma, parte ricorrente ha evidenziato come residui il contraddittorio in ordine alle questioni dell'esenzione IRPEF e del cumulo tra interessi e rivalutazione, rispetto alle quali ha sostanzialmente ribadito quanto osservato nella citata memoria di replica.

L'avv. Velardi, nel ribadire che il mancato pagamento degli interessi andava ricondotto a problemi con l'applicativo, ha confermato che gli stessi sarebbero stati pagati a dicembre così come già riportato nella memoria difensiva. Da ultimo, ha contestato le residue richieste su cui permane la controversia.

Questo GUP, sentite le parti in ordine all'opportunità di un eventuale rinvio in attesa dell'annunciato pagamento degli interessi, per esigenze di economia processuale, stante il permanere di punti di controversia ulteriori rispetto a quelli per i quali si constata la cessazione della materia del contendere, ha posto il giudizio in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

1. In via preliminare, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine all'invocato pagamento della doppia annualità di cui all'art. 5 comma 4 della Legge 3 agosto 2004 n. 206. Le parti si sono date, infatti, reciprocamente atto del pagamento di detta

erogazione con il rateo di agosto 2025 - testimoniato dal cedolino e dai relativi lotti - nonché dell'imminente pagamento dei relativi interessi legali su dette somme.

Sul punto, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n. 210).

2. Residuano, pertanto, due questioni non oggetto di cessazione della materia del contendere ossia l'applicabilità del beneficio fiscale dell'esenzione IRPEF alla citata doppia annualità e la cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione su dette somme.

Con riguardo alla prima delle questioni ancora da esaminare, sul piano normativo, occorre rammentare che l'art. 5 comma 4 della Legge 3 agosto 2004, n. 206 stabilisce che: "*In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3* (ossia chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente) *ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle*

*sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.*

L'art. 2 comma 105 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 stabilisce inoltre che: "*A decorrere dal 1° gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106*".

Tanto premesso in ordine ai fondamenti normativi che danno diritto al godimento della c.d. doppia annualità, secondo la prospettazione della ricorrente, a detta erogazione andrebbe applicata l'esenzione IRPEF di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e all'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, così come disposto dall'art. l'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

*2.1.* A tal proposito, deve osservarsi che l'art. 2 della Legge 23 novembre 1998, n. 407 recante "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*" stabilisce che: "*A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai*

*superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l'anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. […]*

*2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato.*

*3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 1, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità secondo le disposizioni del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, sono attribuite due annualità del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni inabili, ai genitori e ai fratelli e sorelle, se conviventi ed a carico. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 11.225 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 430 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al pagamento del beneficio provvedono gli enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.*

*4. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed è esente*

*dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).*

*5. Il trattamento speciale di reversibilità corrisposto ai superstiti dei caduti non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF; sul trattamento speciale è corrisposta l'indennità integrativa speciale con decorrenza dalla data di liquidazione del predetto trattamento e senza corresponsione di somme a titolo di rivalutazione o interessi anche se il beneficiario percepisca tale indennità ad altro titolo. Per l'attuazione del presente comma e autorizzata la spesa di lire 1.823 milioni per l'anno 1998, di lire 226 milioni per l'anno 1999, di lire 229 milioni per l'anno 2000 e di lire 232 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.*

*6. Le pensioni privilegiate dirette di prima categoria erogate ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che siano anche titolari dell'assegno di superinvalidità di cui all'articolo 100 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.952 milioni per l'anno 1999 e di lire 122 milioni annue a decorrere dall'anno 2000.*

Risulta, pertanto, evidente che l'esenzione IRPEF di cui ai commi 4, 5 e 6 è disposta con riguardo all'assegno vitalizio (comma 4) al trattamento speciale di reversibilità (comma 5) ed alle pensioni privilegiate dirette erogati in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ma non si fa espressa analoga menzione di una esenzione IRPEF per la doppia annualità (di cui al comma 3).

2.2. Va poi rilevato che la Legge 3 agosto 2004, n. 206 recante "*Nuove*

*norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"* contempla più tipologie di misure di favore delle vittime o dei familiari quali, ad esempio, l'aumento figurativo di 10 anni (art. 3), il trattamento pensionistico (art. 4) o l'elargizione (art. 5).

Ebbene, a differenza di quanto disposto dagli ultimi commi degli artt. 3 e 4 citati nei quali si fa espressamente riferimento al beneficio dell'esenzione IRPEF, analoga previsione non si rinviene nell'art. 5. Tuttavia, l'esenzione IRPEF della doppia annualità in favore delle vittime del terrorismo e per i loro familiari scaturisce dall'applicazione dell'art. 8 comma 2 della medesima legge secondo la quale: "L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta".

*2.3.* Va, poi, rilevato che l'art. 1, comma 211, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 sancisce che: "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi.*

Si fa, pertanto, menzione di una estensione "ai trattamenti pensionistici" di benefici che, come appena evidenziato, sono previsti per i trattamenti pensionistici e non per le erogazioni che potrebbero definirsi *una tantum.*

D'altra parte, se il Legislatore avesse inteso estendere detto beneficio

fiscale alla erogazione di cui all'art. 5 comma 4 Legge 3 agosto 2004, n. 206 in favore di vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ben avrebbe potuto richiamare espressamente anche l'art. 8 comma 2 della Legge 206/2004 o avrebbe potuto richiamare anche le elargizioni all'interno dell'art. 1, comma 211, della Legge 232/2016.

In estrema sintesi, il legislatore, nell'estendere il beneficio della doppia annualità ai familiari delle vittime della criminalità organizzata e a quelli del dovere (nonché agli equiparati) non ne ha parimenti previsto in favore di queste ultime categorie il regime esentativo riconosciuto invece per i familiari delle vittime del terrorismo dall'art. 8, comma 2, di cui alla Legge 3 agosto 2004, n. 206.

Tanto constatato, va rammentato che la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ormai costante nell'affermare che le norme di esenzione tributaria devono essere interpretate restrittivamente, secondo l'art. 14 delle preleggi, per la loro natura speciale e derogatoria (Cfr. ex multis Cassazione sent. nr 14890/2024, 15407/2017 n. 4333/2016, 2925/2013, 5933/2013).

Di conseguenza, il regime esentativo dell'art. 8 della legge n. 206/2004 non può essere applicato per analogia all'emolumento in questione

Non colgono, peraltro, nel segno i richiami alle decisioni della Corte di Cassazione Sez. V n. 7695/2025, n. 15115/2024, in quanto riferito – come evidenziato dalla stessa parte ricorrente - all'estensione dell'esenzione IRPEF ad altri trattamenti pensionistici e non alle elargizioni che, seppur di carattere pensionistico, rimangono pur

sempre distinte dal trattamento pensionistico vero e proprio cui, invero, sono soltanto parametrate ai fini della quantificazione nel loro ammontare.

3. Con riguardo alla questione del cumulo tra interessi e rivalutazione, deve osservarsi come manifestamente infondato risulti il richiamo all'art. 4 comma 4 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510.

L'art. 4 nella sua integralità statuisce, infatti, che: "*Con la domanda o quando l'amministrazione competente o il prefetto ne fa espressa richiesta, prima della corresponsione delle elargizioni previste dalla normativa vigente, gli interessati devono espressamente dichiarare:*

*a) le provvidenze pubbliche eventualmente già percepite, anche in parte, attribuite in ragione delle medesime circostanze, indicando se le stesse abbiano carattere continuativo ovvero siano state corrisposte in un'unica soluzione;*

*b) se intendano optare, quando si tratti di provvidenze non ancora percepite e non cumulabili, per la corresponsione di tali provvidenze ovvero dei benefici previsti dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466 e 20 ottobre 1990, n. 302;*

*c) se, fatto salvo il caso di non cumulabilità dei benefici, intendano optare per la elargizione in unica soluzione o per l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;*

*d) se abbiano richiesto o abbiano già ottenuto, anche in parte, il risarcimento del danno, esibendo la relativa documentazione.*

*2. La scelta di uno dei predetti benefici deve essere corredata da espressa rinuncia degli interessati ad altre provvidenze non cumulabili.*

*3. Si considerano pubbliche le provvidenze corrisposte direttamente da una pubblica amministazione.*

*4. Il divieto di cumulo non opera fra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Non rientrano nel divieto di cumulo il beneficio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di riversibilità, nonché i benefici di cui agli articoli 9, 14 e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale. Il divieto di cumulo non opera, altresì, per le vittime del dovere destinatarie dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.*

*5. Qualora al momento della domanda o successivamente fino all'emanazione del provvedimento finale, risulta che è stata corrisposta una provvidenza non cumulabile e, tuttavia, di importo inferiore alle provvidenze disciplinate dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, queste ultime sono corrisposte sottraendo al relativo ammontare quanto è stato riconosciuto in favore del richiedente.*

*6. La sottoscrizione dell'interessato alle dichiarazioni ed alle opzioni di cui ai commi precedenti deve essere resa a norma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni".*

Risulta, pertanto, evidente come il richiamo del comma 4 ai fini dell'asserita ammissione del cumulo tra interessi e rivalutazione risulti del tutto privo di fondamento, in quanto il cumulo cui si riferisce la predetta disposizione attiene al divieto di cumulo tra i benefici ivi richiamati ed espressamente escluso tra l'assegno vitalizio previsto dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e le altre provvidenze pubbliche non continuative ancorché corrisposte in più soluzioni, né fra le elargizioni

previste dalla predetta legge e le altre provvidenze pubbliche di carattere continuativo. Del tutto estranea risulta, pertanto, l'applicazione dell'art. 4 comma 4 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 alla questione del cumulo tra interessi e rivalutazione che va, pertanto, disciplinata ai sensi dell'art. 167 comma 3 c.g.c. secondo il quale *Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti pensionistici, determina, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.*

Conclusivamente, stante la cessazione della materia del contendere sul pagamento della c.d. doppia annualità con imminente pagamento degli interessi legali su detta somma, il ricorso per come residua deve essere respinto.

4. La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese legali.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere;

- respinge per il resto il ricorso;

- compensa le spese.

Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 25 e 26 settembre 2025.

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,24 novembre 2025

Pubblicata il 24 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)